



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6000

Seduta del 21/02/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

NUOVI CRITERI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLE OPERE DI PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 3, LEGGE 1/2000 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Roberto Laffi Alessandro Nardo

Il Dirigente Andrea Zaccone

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 “Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche”;
- la legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 e s.m.i. “Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale”;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n.27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”;

RICHIAMATA inoltre la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”, con cui la Giunta Regionale riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici e i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali;

VISTA la DGR n. XI/1779 del 17 giugno 2019, con cui la Giunta regionale ha aggiornato i criteri per il finanziamento delle opere di pronto intervento agli enti locali ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, articolo 3, comma 110, introdotti dalla DGR VII/7867 del 25 gennaio 2002, riconoscendo ai comuni sino a 5.000 mila abitanti la totale copertura delle spese sostenute per gli interventi di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità naturali e confermando la copertura dell’80 per cento delle spese per i comuni sino a 20.000 abitanti;

PRESO ATTO della DCR n. XI/2318 del 16 dicembre 2021, “Ordine del giorno concernente i contributi per opere di pronto intervento a favore dei territori montani e parzialmente montani”, con la quale il Consiglio Regionale impegna la Giunta a operare, nell’ambito degli stanziamenti previsti nell’ambito del bilancio regionale 2022 e pluriennale, affinché l’accesso ai contributi regionali per le spese sostenute dagli enti locali per interventi di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità naturali sia esteso anche ai comuni classificati come montani o



Regione Lombardia

LA GIUNTA

parzialmente montani con popolazione residente superiore a 20.000 e sino a 25.000 abitanti, prevedendo contestualmente la modifica in tal senso dei criteri da ultimo stabiliti con DGR 1779/2019;

RITENUTO pertanto di modificare i vigenti criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui alla sopracitata DGR 1779/2019, riconoscendo anche ai comuni classificati come montani o parzialmente montani con popolazione residente superiore a 20.000 e sino a 25.000 abitanti la copertura delle spese sostenute per i lavori di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità naturali, nella misura dell'80% delle stesse;

VISTO il documento "Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000", allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione, che sostituisce integralmente quanto deliberato con DGR 1779/2019;

DATO ATTO che per il finanziamento delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000, sono disponibili le risorse stanziare a bilancio sulla Missione 11.02 "Soccorso civile – Interventi a seguito di calamità naturali";

RITENUTO di demandare alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile il conseguente adeguamento delle procedure e delle modalità di applicazione dei criteri previsti nel presente atto, di cui al Decreto n. 8849 del 19/06/2019 del Dirigente U.O. Protezione Civile;

VISTO il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale con DCR n. XI/64 del 10/07/2018 e, in particolare, il risultato atteso Ter. 11.2.181 "Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate";

RICHIAMATA la l.r. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato ai sensi degli artt. 26, 27 del D.lgs. 33/2013, in quanto atto che determina i criteri per la concessione di contributi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare il documento “Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all’articolo 3 della legge regionale 1/2000”, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente quanto approvato con DGR 1779/2019;
2. di dare atto che per il finanziamento delle opere di pronto intervento, di cui all’articolo 3 della legge regionale 1/2000, sono disponibili le risorse stanziata a bilancio sulla Missione “11.02 - Soccorso civile – Interventi a seguito di calamità naturali”;
3. di demandare alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile il conseguente adeguamento delle procedure e delle modalità di applicazione dei criteri previsti nel presente atto, di cui al Decreto n. 8849 del 19/06/2019 del Dirigente U.O. Protezione Civile;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Criteria e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2000

Il presente documento indica i criteri e le modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento attivate ai sensi dell'art. 3, comma 110, della l.r. 1/2000, e aventi caratteristiche della somma urgenza, come definita all'art.163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

Riferimenti normativi:

- decreto-legge 12 aprile 1948, n.1010 "Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi", convertito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
- legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 "Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche";
- legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 "Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani";
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
- legge regionale 29 dicembre 2021, n.27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile".

INTERVENTI ATTIVATI DAI COMUNI E DALLE FORME ASSOCIATIVE

1 Responsabilità e beneficiari

1.1. Ferma restando la possibilità di intervento finanziario della Regione a supporto dei Comuni per la realizzazione delle opere di pronto intervento, in particolare quelle definite dall'art. 10 della l.r. n.34/1973, resta in capo ai Sindaci disporre affinché siano immediatamente adottate tutte le possibili misure atte a garantire l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose che la vigente legislazione demanda alla loro competenza.

1.2. Il finanziamento regionale per la realizzazione delle opere di pronto intervento è destinato ai Comuni aventi popolazione residente fino a 20.000 abitanti. Per i

Comuni situati in territori montani o parzialmente montani, ai sensi della l.r. n. 25/2007, il limite di popolazione residente è esteso fino a 25.000 abitanti.

1.3. La procedura amministrativa può essere attivata direttamente dall'Amministrazione comunale avente diritto, ovvero tramite una delle forme associative di cui al titolo V del D.lgs. n.267/2000.

2. Tipologia di interventi finanziabili

2.1. Sono finanziabili esclusivamente gli interventi realizzati con la modalità della "somma urgenza", ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. n.50/2016, il cui differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità.

2.2. Gli interventi ammissibili a finanziamento regionale devono interessare esclusivamente strutture o infrastrutture pubbliche, l'uso delle quali, in situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, costituisca una condizione di rischio immediato per la pubblica incolumità. I danni devono essere strettamente connessi a fenomeni naturali eccezionali, intesi come eventi le cui entità e/o durata risultino oggettivamente riconoscibili come straordinari rispetto alla media degli analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente. L'accertamento dell'evento calamitoso ovvero del danno connesso avvengono con le vigenti modalità e procedure regionali.

2.3. Per le strade e i ponti, il finanziamento regionale è ammissibile solo se gli interventi di ripristino sono necessari a garantire sicuro accesso carrabile a zone permanentemente abitate da residenti, che si rendano isolate a seguito dell'evento calamitoso, ovvero a ripristinare il collegamento ad infrastrutture di primaria necessità, quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza, edifici ed opere individuate nei piani di emergenza comunali.

2.4. Le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, devono essere state correttamente progettate ed eseguite a regola d'arte. Non possono essere finanziati interventi su opere per le quali si possa stabilire che non siano stati effettuati tempestivi interventi di manutenzione.

3. Condizioni per la concessione del contributo regionale

3.1. La dichiarazione di somma urgenza delle opere ed immediata esecuzione dei lavori atti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, richiamata all'articolo 163 del D.Lgs. n.50/2016, deve essere redatta entro non oltre 24 ore dalla data dell'accertamento dell'evento calamitoso e i lavori devono essere ordinati all'Impresa appaltatrice entro le successive 24 ore. Entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione che ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori, compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla

approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

3.2. Non sono ammesse proroghe dei lavori, sono eventualmente ammesse sospensioni limitatamente a motivi dipendenti da avverse condizioni meteorologiche e/o per il venir meno delle condizioni di sicurezza nello svolgimento dei lavori che ne impediscano la prosecuzione; non potrà comunque essere differita la parte di lavori indispensabile all'immediata eliminazione del rischio per la pubblica incolumità.

4. Misura del contributo regionale

4.1. Ai Comuni, ovvero alle forme associative di cui al titolo V del D.lgs. n.267/2000 operanti per conto delle Amministrazioni Comunali, Regione Lombardia concede un contributo per le spese relative all'attuazione dei lavori di pronto intervento realizzati dagli stessi Enti nella seguente misura:

- 100% delle spese per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- 80% delle spese per i Comuni al di sopra dei 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 20.000 (ventimila) abitanti;
- 80% delle spese per i Comuni montani e parzialmente montani al di sopra dei 20.000 (ventimila) abitanti e fino a 25.000 (venticinquemila) abitanti.

4.2. In ogni caso il contributo regionale per ogni singolo intervento è riconosciuto fino al limite massimo della spesa di € 100.000,00 (IVA inclusa). L'eventuale eccedenza e le spese tecniche sono a carico dell'Ente richiedente.

4.3. Per il medesimo intervento non è ammessa la redazione di perizia suppletiva che comporti l'utilizzo del ribasso d'asta e/o di nuovi finanziamenti per opere di pronto intervento di cui al presente documento.